

(allegato 1)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

FAC-SIMILE

**ORDINANZA DI SOSPENSIONE
(O LIMITAZIONE)
DELLA CIRCOLAZIONE**

Prot. n. _____

- Alla Questura di _____

- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di _____

- Alla Sezione Polizia Stradale di _____

- Ai Sigg. Sindaci di _____

- Al Sig. Presidente della Provincia di _____

- Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N.A.S. di _____

- (Altri responsabili Enti proprietari delle strade) _____

e, per conoscenza,

- (Agli Organizzatori della gara) _____

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento prot. n. _____ del _____ con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica _____ denominata _____ organizzata dal _____ per il giorno _____ con inizio alle ore _____;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade _____

ricadenti nel territorio dei comuni di _____;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.97 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del _____ la sospensione (o la limitazione) del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione (ovvero la limitazione della circolazione secondo le seguenti modalità _____ (1)) il giorno _____ per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione (o la limitazione) della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino

al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti (ovvero a minuti...(2)) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione prot. n. _____ del _____

citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

(1) Le limitazioni, imposte quando non si intenda far ricorso alla chiusura totale della strada, potranno interessare, ad esempio, una sola carreggiata di strade a carreggiate separate ma dovranno comunque essere compatibili con il carattere agonistico della manifestazione.

(2) Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali.